



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano	Presidente f.f.
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016



visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

E
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0011651/2016 del 19/12/2016

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, Primo Referendario dott.ssa Laura De Rentiis

FATTO

In sede di esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di San Felice del Benaco (BS), relativo al rendiconto 2014, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, come integrato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012 che sono state oggetto di specifica istruttoria.

In particolare con nota del 20 ottobre 2016, acquisita al prot. C.d.c. 0017516-21/10/2016-SC_LOM-T87-P, il magistrato istruttore ha chiesto al Sindaco, al Responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione di fornire delucidazioni in merito:

- Allo squilibrio di parte corrente pari ad € -128.511,16 nel 2014, in particolare alla luce della copertura di spese correnti a mezzo di cospicue entrate non ripetitive (€422.467,67), specificando le azioni intraprese per attenuarne l'incidenza sui futuri equilibri di bilancio;

- al saldo fra entrate (€ 422.467,67) e spese (€130.879,51) aventi carattere non ripetitivo, specificando, ai fini dell'incidenza anche futura sul risultato d'amministrazione (€142.144,04) se analogo saldo si è registrato nell'esercizio 2015 o, in assenza, come sia stato mantenuto l'equilibrio di bilancio;

- al titolo giuridico in ragione del quale sono stati corrisposti gli arretrati contrattuali riferiti al triennio 2011-2013, inseriti nel prospetto 6.5 per la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006. Si chiede altresì di precisare se l'importo di € 70.132,01 costituisca la media effettiva del triennio considerato o la somma degli importi corrisposti dal 2011 al 2013;

- alle componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e ss. mm. ii. Si chiede elenco dettagliato delle spese impegnate nell'anno 2014 con specificazione per ciascuna della natura e dell'oggetto del rapporto di lavoro instaurato con l'Ente;

Il revisore dei conti, con nota ricevuta a protocollo n. 18326 del 04 novembre 2016, ha fornito i dovuti chiarimenti relativamente agli ultimi tre punti, che sono stati di conseguenza archiviati.



Handwritten signature or initials.

E
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0011651/2016 del 19/12/2016

Con riferimento al primo punto (squilibrio di parte corrente), considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, è emersa la necessità di approfondimenti in sede collegiale.

Il Magistrato istruttore, con proposta di esame in camera di consiglio n. 60733194 del 12 dicembre 2016, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di San Felice del Benaco (BS) all'esame del Collegio, riunito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di



E
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0011651/2016 del 19/12/2016

accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.


Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all’art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148 bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi per addivenire al superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria

L’esame della relazione redatta ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall’organo di revisione dei conti del Comune di San Felice del Benaco ha messo in luce che l’ente locale versa in una situazione di squilibrio di parte corrente per l’anno 2014.



E
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0011651/2016 del 19/12/2016

Nel corso dell'istruttoria, il Magistrato ha chiesto di delucidazioni in merito "Allo squilibrio di parte corrente pari ad € -128.511,16 nel 2014, in particolare alla luce della copertura di spese correnti a mezzo di cospicue entrate non ripetitive (€422.467,67), specificando le azioni intraprese per attenuarne l'incidenza sui futuri equilibri di bilancio".

In risposta al rilievo istruttorio, il Revisore dei conti ha precisato che «Con riferimento allo squilibrio di parte corrente pari ad euro - 128.511,16 nel 2014, anche alla luce della applicazione di entrate non ripetitive per la copertura di spese correnti, occorre premettere che il territorio del Comune di San Felice del Benaco (BS), confinante con il Comune di Salò, si affaccia direttamente sul lago di Garda e, pertanto, è un territorio con una forte vocazione turistica, che attrae un gran numero di presenze straniere provenienti soprattutto dalla vicina Austria e Germania ma altresì da Olanda e Francia. In tale contesto, laddove la popolazione residente ammonta a circa 3.500 persone, nel periodo da marzo/aprile fino ad ottobre, le presenze turistiche arrivano finanche a 15/20.000 persone. Di conseguenza gli alberghi, le ville e le seconde case sono numerosi ed il mercato edilizio è florido, nonostante la crisi generale, per cui le entrate derivanti dai proventi dei permessi di costruire e/o dall'attività di accertamento dell'evasione tributaria, sono sempre state, storicamente, una voce consistente nei bilanci dell'ente. Poiché la legge ha consentito e consente tutt'ora la applicabilità di tali entrate anche allo scopo di finanziare la spesa corrente e/o comunque alcune voci di spesa corrente, entro limiti determinati, tale facoltà è sempre stata esercitata, a beneficio della popolazione e per lo sviluppo equilibrato del territorio.

Ciò non toglie che siano state prese misure cautelative, in particolare nell'ambito del bilancio di previsione 2016/2018 - anche alla luce della recente normativa di cui alla legge finanziaria 2016 - per cui è stata ridotta progressivamente l'incidenza delle entrate non ripetitive destinate al finanziamento di spesa corrente. Nel corrente anno si utilizzeranno 239.000 euro di oneri di urbanizzazione da applicarsi alla spesa corrente, fermo restando, ovviamente, che tali oneri non verranno spesi finché non saranno accertate le relative entrate ovvero il responsabile finanziario, attraverso una costante opera di monitoraggio, non concederà copertura contabile a spese se esse non siano finanziate da entrate effettivamente incassate. La riduzione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati a finanziare la spesa corrente risulta poi nell'anno 2017, laddove si è previsto di utilizzarne a tale scopo soltanto 100.000 euro ed arriva addirittura a zero nel 2018, anche attraverso una programmazione che tiene conto di una forte razionalizzazione della spesa corrente.

Nel corso dell'anno 2015 si è registrata una riduzione del 35% circa dello squilibrio di parte corrente (euro -83.886,71, tenuto conto degli elementi di cui al questionario Si.qu.E.L. e del fondo



E
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0011651/2016 del 19/12/2016

pluriennale vincolato nonché dell'accantonamento di cui al fondo crediti di dubbia esigibilità), mentre il saldo tra entrate non ripetitive e spese non ripetitive è pari ad euro 357.749,31.».

Questa Sezione prende atto delle giustificazioni addotte dall'ente e del fatto che la situazione di squilibrio di parte corrente è leggermente migliorata nel 2015 (registrando una riduzione del 35% portando lo squilibrio a -83.886,71 euro).

Ad ogni modo, si rammenta che l'ente comunale, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all'acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso delle annualità in scadenza (quote interessi e capitale) dei mutui in ammortamento. Questi costi di gestione costituiscono le principali spese del bilancio di parte corrente, distinte contabilmente secondo l'analisi funzionale prevista dalle attuali norme in materia di contabilità pubblica.

Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti, e dalle entrate extratributarie.

Le entrate e le uscite di parte corrente costituiscono, come è noto, il bilancio di funzionamento, ossia il bilancio corrente di competenza.

Dunque, principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di assicurare la copertura delle proprie spese di funzionamento con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari tali da inquinare la veridicità del risultato di amministrazione.

Ciò posto, si deve necessariamente evidenziare che il disavanzo corrente del comune di Urganò costituisce un indice dell'incapacità dell'ente locale di assicurare il suo funzionamento e l'erogazione dei propri servizi con entrate ordinarie.

Una simile situazione, considerato che le entrate utilizzate per la copertura del disavanzo hanno carattere eccezionale e non c'è alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi (come invece accade per la componente consolidata delle spese correnti che, una volta incrementata, è difficilmente riducibile), deve essere attentamente monitorata al fine di evitare la deriva dell'ente locale verso una crisi finanziaria.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

P.Q.M.



E
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0011651/2016 del 19/12/2016

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia sulla base dell'esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di San Felice del Benaco BS, relativo al rendiconto 2014, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005

ACCERTA

che l'ente ha registrato uno squilibrio di parte corrente pari ad € -128.511,16

INVITA

l'Amministrazione comunale di San Felice del Benaco (BS) a procedere ad una costante ed attenta verifica dell'equilibrio tra le entrate/spese di parte corrente onde evitare futuri equilibri di bilancio dell'ente.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Si.qu.el., al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L., al Revisore dei conti di San Felice del Benaco.

Il Magistrato relatore
(dott.ssa Laura De Bentiis)




Il Presidente f.f.
(dott. Giancarlo Astegiano)



Depositata in Segreteria
Il 14 DIC 2016

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)



E
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0011651/2016 del 19/12/2016